

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### ASSEMBLEA LEGISLATIVA

**Atto del Dirigente a firma unica:** DETERMINAZIONE n° 541 del 03/08/2016

**Proposta:** DAL/2016/560 del 02/08/2016

**Struttura proponente:** SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI  
DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36 - COMMA 2, LETT. B) - DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI NECESSARI ALLA "REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA DI APPROFONDIMENTO QUALITATIVO-QUANTITATIVO SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE".

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI

**Firmatario:** PATRIZIA COMI in qualità di Responsabile di servizio

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 03/08/2016

## SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI IL RESPONSABILE

Richiamate le principali norme:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito denominato, per comodità, anche “Nuovo Codice dei contratti pubblici”);
- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”, ed in particolare l’articolo 21 “Sistema di acquisto centralizzato”;
- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi”;
- l’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” e successive modifiche;
- il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, e ss. mm. ii.;
- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss. mm. ii.;
- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed, in particolare, l’articolo 3 (“Norme in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche”) secondo il quale ciascun fornitore dovrà indicare il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, per ciascuna fornitura di beni e servizi sarà acquisito in via telematica presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture il Codice Identificativo di Gara (CIG), gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante, il medesimo CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per l’integrale recepimento della direttiva UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ed in particolare l’art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali”;

- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, recante “Semplificazione in materia di DURC”, e il Decreto interministeriale 20 gennaio 2015 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, concernente anch’esso “Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 421/2014 “Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna”, in particolare gli articoli 2 “Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione” e 13 “Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 72/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, così come aggiornato con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2016-2018”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 28 gennaio 2016;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamento 2016-2018”, adottata previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa;
- la “Direttiva sulle clausole da inserire nei bandi di gara, negli atti prodromici agli affidamenti di contatti pubblici, anche mediante procedura negoziata e nei relativi contratti di acquisizioni di beni, servizi e affidamenti lavori, in attuazione della legge n. 190/2012, del P.T.P.C. e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, prot. n. NP/2015/688 del 31/03/2015 del Responsabile della Prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa;
- la Direttiva in materia di “Imposta di bollo su contratti e fatture” adottata il 29/12/2015 dal Responsabile del Servizio gestione della Spesa Regionale e recepita dai Servizi dell’Assemblea legislativa;
- la “Direttiva sulle modalità applicative del ‘Patto di Integrità in materia di contratti pubblici dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna” prot. n. NP/2016/227 del 29 gennaio 2016 del Responsabile della Prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa.

Richiamate:

- la delibera assembleare n. 47 del 18/11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa per gli anni 2016-2017-2018;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 87/2015 recante “Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2016-2017-2018”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 100/2015 recante: “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018, approvato con delibera assembleare n. 47 del 18.11.2015”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 09 febbraio 2016 recante: “Istituzione, denominazione e competenze delle strutture organizzative di livello dirigenziale e professional della Direzione generale – Assemblea legislativa: modifiche all’allegato a) della deliberazione UP 103/2015”;
- la determinazione del Direttore generale dell’Assemblea legislativa n. 146 del 23 febbraio 2016 recante: “Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 della Direzione generale-Assemblea legislativa. Aggiornamento ed assegnazione risorse ai dirigenti”, che assegna ai dirigenti responsabili dei Servizi le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi e la responsabilità, col conseguente potere di spesa, dell’attuazione delle attività seguendo come criterio di individuazione delle stesse, quello della materia rientrante nelle attribuzioni proprie della struttura di cui sono responsabili;
- la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 21 aprile 2016 in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i Servizi della Direzione generale – Assemblea legislativa e all’esercizio delle funzioni dirigenziali.

Richiamata:

*la legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna” che all’ 10 istituisce l’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell’ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.*

Considerato che:

- con nota del 21 luglio 2016 prot. n. AL/2016/35962 la Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale ha espresso la necessità di acquisire una ricerca di approfondimento quantitativo-qualitativo sulle attività svolte nel periodo di mandato;

- obiettivo della suddetta ricerca, da realizzarsi nel periodo agosto-dicembre 2016, è quello di approfondire l’attività dell’ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale nel quinquennio 2011-2016 con particolare riferimento a visite ispettive, colloqui individuali e collettivi, segnalazioni ricevute e promosse, verifiche sull’applicazione delle circolari nazionali e regionali, richieste di informazioni e rapporti di collaborazione per ottenere, in restituzione, una riflessione scientifica ed empiricamente fondata sui profili qualificanti l’esperienza realizzata e sui miglioramenti attuabili sul piano della disciplina regolativa e della strategia operativa dell’Ufficio del Garante, nella prospettiva di trasferibilità di tali risultanze all’interno delle dinamiche del sistema nazionale e territoriale delle figure di garanzia e degli altri attori istituzionali e sociali.

Sottolineato che:

- la realizzazione dell’attività in oggetto richiede specifiche professionalità scientifiche che non sono, al momento, assegnate alla struttura;

- è, pertanto, necessario individuare soggetti esterni a cui poter affidare lo svolgimento del servizio.

Richiamati, in quanto ancora compatibili:

- l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 7 comma 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, che prevede che le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa per l’amministrazione e la contabilità e, nel caso specifico:

- l’articolo 55 “Scelta del contraente”, comma 1 lett. c) che, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1 comma 450 della citata legge n. 296/2006, stabilisce l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; la lett. d) del medesimo comma che prevede la

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, in base alle disposizioni vigenti, solo qualora non sussistano le condizioni per attivare le procedure di cui allo stesso articolo 55, lett. a), b) e c)

Evidenziati, relativamente al Nuovo Codice dei contratti pubblici:

- l'articolo 29, per cui:

- 1) tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 2) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico professionali;
- 3) è inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- 4) nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione;

- l'articolo 30 a norma del quale:

- 1) l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- 2) le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;

- l'articolo 32, comma 2, secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'articolo 36, a norma del quale:

- 1) l'affidamento e l'esecuzione di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- 2) fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, per i contratti sotto soglia, le stazioni appaltanti possono procedere:
  - mediante affidamento diretto adeguatamente motivato (per importi inferiori a euro 40.000,00);
  - ovvero mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- 3) ai fini dell'aggiudicazione, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale;
- 4) nel caso di ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario;
- 5) le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

- l'articolo 37, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- l'articolo 58, secondi cui:

- 1) l'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;
- 2) le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta;
- 3) al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa;
- 4) la stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica;
- 5) il sistema telematico produce in automatico la graduatoria;

- l'articolo 63, in virtù del quale:

- 1) le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
- 2) le medesime amministrazioni selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
- 3) l'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o mediante procedura competitiva con negoziazione;

- l'articolo 77, per cui:

- 1) limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- 2) la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
- 3) la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratto di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni della stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
- 4) sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58;

- l'articolo 95, dal quale risulta che:

- 1) le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo;
- 2) i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto;

- 3) l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto;
- 4) i documenti di gara elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e definiscono, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criteri e i sub-presi o i sub-punteggi;
- 5) le stazioni appaltanti possono espressamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
  - l'articolo 216, comma 9, a norma del quale, fino all'adozione delle linee guida da parte dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 36 comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti.

Rilevato che, per quanto non espressamente previsto nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice civile.

Considerato che:

- l'importo a base di gara per l'acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione è stabilito in Euro 12.000 (iva inclusa) per il periodo contrattuale, ed è quindi inferiore alla soglia di rilievo comunitario (attualmente Euro 209.000,00);
- al fine di rispettare i principi sanciti dal citato articolo 30 del Nuovo Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione procedente valuta sufficiente esperire la procedura negoziata semplificata di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016, poiché non risulta conveniente e si palesa eccessivamente oneroso avviare una procedura ordinaria che, data la natura tipica della prestazione nonché l'importo posto a base di gara, non risponderebbe al principio di ragionevolezza e di economicità dei mezzi rispetto al raggiungimento del risultato voluto.

Verificato che sono disponibili sul Mercato elettronico di Intercent-ER -- Mercato elettronico -- Classe di iscrizione 73210000-7 -- "Servizi di consulenza nel campo della ricerca", servizi con caratteristiche assimilabili a quelle relative ai servizi oggetto della presente determinazione.

Atteso che le Classi di iscrizione del suddetto Mercato elettronico costituite da Intercent-ER possono ritenersi assimilabili agli elenchi di operatori economici previsti dal succitato articolo 216, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 poiché gli stessi soddisfano tutti i requisiti richiesti, all'uopo, dall'ANAC (elenchi costituiti a seguito di avviso pubblico che indica le modalità di selezione e i requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, nessuna imitazione temporale per l'iscrizione, valutazione delle istanze entro 30 giorni dalla richiesta, previsione delle modalità di revisione degli elenchi con cadenza almeno annuale, esclusione nei casi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni contrattuali o in caso di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, pubblicazione sul sito web).

Ribadito, pertanto, di voler attivare, ai sensi dell'articolo 36 del Nuovo Codice dei contratti pubblici, una procedura negoziata semplificata per l'acquisizione dell'attività di ricerca sopra indicata, mediante un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO);

Ritenuto, inoltre:

- di procedere all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 e 97 del d.lgs. 50/2016;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute idonee;
- di procedere all'aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta, se valida e ritenuta congrua e conveniente;

Considerato che

- la procedura di affidamento è disciplinata dai seguenti documenti, allegati al presente atto:
  - condizioni particolari di RDO e capitolato tecnico (Allegato n. 1), con le specifiche condizioni di partecipazione dei fornitori invitati alla procedura e le modalità di presentazione dell'offerta economica;
  - condizioni particolari di contratto (Allegato n. 2) che contiene le clausole che regolano il rapporto contrattuale;
- a tali documenti potranno essere apportate, fermo restando il contenuto sostanziale degli stessi, modifiche e precisazioni che dovessero rendersi necessarie per esigenze procedurali, senza necessità di atto espresso per l'approvazione di tali eventuali modifiche, coerentemente con i principi generali dell'attività amministrativa e di non aggravio del procedimento.

Sottolineato che ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", per la procedura in oggetto, è in fase di elaborazione il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze), che verrà sottoscritto al momento della stipula del contratto;

Evidenziato che:

- per la presente procedura di gara è stato acquisito, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z231AC4696;
- per i fornitori partecipanti non sussiste l'obbligo di contribuzione di cui alla deliberazione AVCP del 21.12.2011, trattandosi di appalto di importo inferiore a Euro 150.000,00 e nemmeno è previsto il contributo a carico dell'Assemblea legislativa, essendo l'importo stimato inferiore a Euro 40.000,00;
- sulla base delle valutazioni effettuate, il servizio oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in quanto non configurabile come progetto di investimento pubblico e, pertanto, non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP); ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016 con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto, avente la forma della scrittura privata, con le modalità elettroniche previste dalle regole del Sistema di E-Procurement della P.A., condizionatamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 e il cui esito positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione;
- secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 4, delle Regole del Sistema di E-Procurement della P.A., il contratto concluso sarà composto dall'Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del Punto Ordinante (generato dal sistema e denominato

“Documento di Stipula”), firmato digitalmente e caricato a Sistema ed è disciplinato dalle Condizioni particolari di RDO e Capitolato speciale e dalle Condizioni particolari di Contratto allegate alla RDO stessa;

- il Dirigente responsabile dell'istruttoria, dell'adozione e dell'esecuzione del contratto è la sottoscritta Dott.ssa Patrizia Comi e che la medesima non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;
- anche ai sensi dell'articolo 29 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella “Direttiva in materia di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/13”, allegato F al P.T.T.I. 2016-2018.

Dato atto che:

- il Dirigente responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente, compresa l'aggiudicazione e fino alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 è la sottoscritta Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini, dott.ssa Patrizia Comi, che, secondo quanto disposto dall'articolo 111, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, svolgerà anche la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto fatta salva la possibilità di delega ad altro soggetto;

- lo stesso Dirigente, nonché il personale deputato ad intervenire nello svolgimento della procedura oggetto del presente provvedimento, non versa nelle ipotesi di conflitto di interesse contemplate dall'articolo 42, commi 1 e 2, del Nuovo codice dei contratti pubblici;

-ad avvenuta aggiudicazione della gara si provvederà all'impegno di spesa dell'importo contrattuale e alla relativa imputazione all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili secondo i termini di realizzazione e le previsioni di pagamenti con registrazione sul Capitolo U11301 – “Acquisizione di servizi per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini”

- cod. IV livello U.1.03.0299.000 “Altri servizi”

- cod. V livello U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”

del bilancio per l'esercizio 2016, che è dotato della necessaria disponibilità.

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato

## DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate,

a) di espletare ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016 una procedura negoziata semplificata per l'affidamento della attività di ricerca sopra meglio specificata, tramite richiesta di offerta (RDO) rivolta ad almeno cinque fornitori abilitati sulla piattaforma Intercent-ER - Mercato elettronico - Classe di iscrizione 73210000-7 – “Servizi di consulenza nel campo della ricerca, per l'importo presunto di Euro 12.000 (IVA compresa) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b) di approvare i seguenti documenti riprodotti in allegato, parte integrante della presente determinazione, dando atto che a tali documenti potranno essere apportate, fermo restando il contenuto sostanziale degli stessi, modifiche e precisazioni che dovessero rendersi necessarie per

esigenze procedurali, senza necessità di atto espresso per l'approvazione di tali eventuali modifiche, coerentemente con i principi generali dell'attività amministrativa e di non aggravio del procedimento:

- Condizioni particolari di RDO e Capitolato tecnico (Allegato n. 1), con le specifiche condizioni di partecipazione dei fornitori invitati alla procedura e i criteri per la valutazione delle offerte tecniche con l'assegnazione del relativo punteggio;
- Condizioni particolari di contratto (Allegato n. 2) che contiene le clausole che regolano il rapporto contrattuale;

c) di dare atto che:

- il contratto, avente la forma della scrittura privata, verrà stipulato con le modalità previste dalle regole del Sistema di E-Procurement della P.A., condizionatamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 e il cui esito positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione;
- secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 4, delle Regole del Sistema di E-Procurement della P.A., il contratto concluso sarà composto dall'Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del Punto Ordinante (generato dal sistema e denominato "Documento di Stipula"), firmato digitalmente e caricato a Sistema ed è disciplinato dalle Condizioni particolari di RDO, dal Capitolato tecnico e dalle Condizioni particolari di contratto allegate alla RDO stessa;
- il Dirigente responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente, compresa l'aggiudicazione e fino alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 è la sottoscritta Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini, dott.ssa Patrizia Comi, che, secondo quanto disposto dall'articolo 111, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, svolgerà anche la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto fatta salva la possibilità di delega ad altro soggetto;
- lo stesso Dirigente, nonché il personale deputato ad intervenire nello svolgimento della procedura oggetto del presente provvedimento, non versa nelle ipotesi di conflitto di interesse contemplate dall'articolo 42, commi 1 e 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici;

d) di dare, altresì, atto che la spesa complessiva stimata in Euro 12.000 (iva compresa) trova copertura finanziaria sul seguente Capitolo del bilancio per l'esercizio 2016 che presenta la necessaria disponibilità:

Capitolo U11301 – "Acquisizione di servizi per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini"

- cod. IV livello U.1.03.02.99.000 "Altri servizi"
- cod. V livello U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c."

e) di provvedere, ad avvenuta aggiudicazione della gara, all'impegno di spesa dell'importo contrattuale e alla relativa imputazione all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili secondo i termini di realizzazione e le previsioni di pagamenti;

f) di dar atto infine che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 29 del nuovo Codice dei contratti pubblici, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché degli indirizzi interpretativi contenuti nella "Direttiva interpretativa per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33" approvata con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 28 gennaio 2016.



## CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E CAPITOLATO TECNICO

### **REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA DI APPROFONDIMENTO QUALITATIVO-QUANTITATIVO SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE**

AFFIDAMENTO CON RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER

**CIG N. Z231AC4696**

#### **1. PREMESSA**

Con la recentissima entrata in funzione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, avvenuta nei mesi scorsi, dopo l'approvazione della legge istitutiva del 2014 e i provvedimenti attuativi del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2015, ha preso forma nel contesto italiano un nuovo sistema integrato di tutela dei diritti dei detenuti.

Secondo la posizione espressa dall'Ufficio del Garante nazionale, il coordinamento tra il livello nazionale e quello territoriale, in particolare con i Garanti regionali, pone con urgenza e priorità l'esigenza di mettere in campo e a sistema tutte le forme di conoscenza e di condivisione, in merito alle situazioni affrontate e alle attività realizzate.

L'approfondimento qualificato delle rispettive esperienze viene considerato, innanzitutto, un requisito fondamentale per sviluppare un leale e proficuo confronto istituzionale, tra le Figure di garanzia e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in tutte le rispettive articolazioni territoriali, rispetto alla trattazione delle principali questioni organizzative e gestionali che caratterizzano il sistema penitenziario e trattamentale nel nostro contesto.

Cionondimeno, questa integrazione tra i livelli istituzionali esistenti va colta altresì come una significativa occasione per valorizzare, come riferimento nell'intero panorama nazionale, il contributo attivo e trasversale, proveniente dai tanti settori amministrativi della Regione Emilia-Romagna, nella tutela dei diritti e nel sostegno delle progettualità che interessano la rete dei soggetti pubblici e associativi che agiscono dentro e fuori il carcere.

In questo scenario di forte cambiamento e di grande potenzialità, l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale ritiene strategico, da un punto di vista organizzativo e operativo, attivare un percorso di ricerca da affidare a un soggetto esterno in possesso di idoneo curriculum scientifico-professionale, che con elevato grado di

qualificazione specialistica sia capace di contribuire alla realizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e tutela, così come indicato nel Programma di attività (PDA) 2016.

Si tratta in particolare dell'approfondimento di tipo quantitativo-qualitativo circa obiettivi, modalità, collaborazioni e risultati dell'esercizio della funzione di vigilanza sulle condizioni detentive e di relazione con le persone ristrette, nel periodo di mandato del Garante. L'obiettivo in tal modo perseguito è rappresentato dall'esigenza di offrire una lettura diacronica e sistematica del concreto espletamento di tale specifica funzione, che consenta la migliore integrazione tra le competenze professionali e le risorse strumentali, pubbliche e private, grazie alle quali il prossimo Garante dell'Emilia-Romagna possa intraprendere con la massima incisività possibile la propria azione di tutela e di sensibilizzazione.

Per questi motivi, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Servizio Diritti dei cittadini, intende procedere all'affidamento della ricerca sopra indicata, per conto della Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, con ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, tramite RDO sul Mercato elettronico Intercent-ER, alle condizioni riportate nel presente documento e nelle "Condizioni particolari di contratto" e secondo le istruzioni pubblicate sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

## **2. OGGETTO DELLA FORNITURA**

Costituisce oggetto del contratto la realizzazione di una ricerca di approfondimento quantitativo-qualitativo sulle attività svolte nel periodo di mandato dall'Ufficio del Garante, con particolare riferimento a visite ispettive, colloqui individuali e collettivi, segnalazioni ricevute e promosse, verifiche sull'applicazione delle circolari nazionali e regionali, richieste di informazioni e rapporti di collaborazione.

Il metodo da adottare deve consistere in una analisi dei dati disponibili nei sistemi informativi dell'Ufficio, mediante ricorso a metodiche di ricerca sociale quantitativa e/o qualitative.

Il risultato finale dovrà consistere nella restituzione di una riflessione scientifica empiricamente fondata sui profili qualificanti delle esperienze realizzate e sui miglioramenti attuabili, sul piano della disciplina regolativa e della strategia operativa dell'Ufficio del Garante, nella prospettiva della trasferibilità di tali risultanze all'interno delle dinamiche del sistema nazionale e territoriale delle figure di garanzia e degli altri attori istituzionali e sociali.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire la fornitura con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato.

In considerazione della tipologia di fornitura e delle modalità di esecuzione si rilevano rischi di interferenza e pertanto è in fase di elaborazione il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze), che verrà sottoscritto al momento della stipula del contratto;

### **Codice CPV**

**Descrizione categoria merceologica:** Intercent-ER - Mercato elettronico - Classe di iscrizione 73210000-7 - "Servizi di consulenza nel campo della ricerca"

### **3. IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO**

L'ammontare complessivo presunto, che sarà impegnato dall'Amministrazione per la fornitura di cui all'art. 1, è stimato in Euro 9.836,06 oltre IVA.

Il contratto decorre dalla data di stipula fino al 31.12.2016, con possibilità di proroga di ulteriori 30 giorni nel caso rimanessero alcune attività da completare. In ogni caso la relazione finale non potrà essere consegnata oltre il 31.01.2017. Entro il 31 ottobre 2016 dovrà essere prodotto un report di aggiornamento dei lavori, a cui seguirà il pagamento della metà del compenso pattuito.

### **4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, che approva il nuovo codice dei contratti.

In particolare, è richiesto ai partecipanti, oltre all'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara, di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016.

### **5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Le Imprese invitate che intendono partecipare dovranno presentare la seguente documentazione:

#### **A - Documentazione amministrativa**

1) Dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente e resa dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. n. 445/2000, riportante ragione sociale e indirizzo del concorrente, codice fiscale/partita Iva, indirizzo di posta elettronica certificata, e attestante:

- a) di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente ed integralmente quanto previsto nel presente documento e nelle "Condizioni particolari di contratto";
- b) di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta stessa;

- c) estremi di iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della provincia ove ha sede la Ditta;
- d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice dei contratti;
- e) insussistenza nei confronti della Ditta e dei suoi legali rappresentanti di altre condizioni previste dalla legge come cause di esclusione o ostative a concludere contratti con la P.A.;
- f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, indicando (ai fini dell'acquisizione del DURC) le proprie posizioni contributive:  
 Iscrizione INPS matricola n. \_\_\_\_\_ sede di \_\_\_\_\_  
 Iscrizione INAIL codice ditta n. \_\_\_\_\_ sede di \_\_\_\_\_  
 PAT n. \_\_\_\_\_  
 N. dipendenti \_\_\_\_\_;  
 C.C.N.L. \_\_\_\_\_ applicato \_\_\_\_\_;
- g) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- h) di aver preso visione del *Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna*, approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, tramite consultazione sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa - Sezione Amministrazione Trasparente - Codice di Comportamento, al link: <http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione>
- i) di rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna o al servizio della stessa, le norme di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal Codice di comportamento sopra citato. La violazione degli obblighi di comportamento implicherà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo esperimento di una procedura che garantisca il contraddittorio;
- j) di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 (28/11/2012), incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicataria medesima, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza (*divieto pantouflage*);

- k) di essere consapevole che qualora emerga la violazione dell'articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- l) ai fini del monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali *relazioni di parentela o affinità* sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione, in adempimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione):
- di non trovarsi in rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità<sup>1</sup> (entro il secondo grado) con la dirigente *Patrizia Comi* del Servizio Diritti dei cittadini dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
- di trovarsi in relazione di (*barrare la cesella di interesse*):
- parentela o affinità entro il:
- I grado: (Figlio/a; genitore; suocero/a; genero; nuora)
- II grado: (Fratello; sorella; nipote; nonno/a; fratello/sorella della moglie; fratello/sorella del marito)
- coniugio
  - convivenza
- con il dirigente/dipendente \_\_\_\_\_

- m) (*riportare l'opzione riferita alla posizione della ditta*) di essere in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto al *lavoro dei disabili*, recate dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente ufficio provinciale di

\_\_\_\_\_

*oppure*

che la ditta non è assoggettata alle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12/3/1999 n. 68, in quanto \_\_\_\_\_ (*precisare le ragioni di non assoggettabilità*)

2) I documenti "Condizioni particolari di RDO" e Capitolato tecnico" e "Condizioni particolari di contratto" predisposti dall'Amministrazione ed allegati alla RDO su piattaforma Intercenter-ER dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante, per accettazione integrale delle condizioni ivi previste. In caso di RTI già costituito, i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, in caso di RTI costituenda i documenti

<sup>1</sup> L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78 c.c.)

dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante di tutte le imprese del raggruppamento.

In relazione dell'importo a base di gara, le Ditte partecipanti non sono tenute a versare a favore dell'ANAC il contributo di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22/12/2015 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016".

## **B – OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica dovrà consistere in una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere e che dettagli gli elementi compiutamente gli elementi oggetto di valutazione in base ai criteri specificati al successivo paragrafo 8.

L'offerta tecnica, qualora il partecipante lo ritenga necessario, deve essere accompagnata da una dichiarazione motivata e comprovata che individui quali delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta, ovvero a giustificazione della medesima, costituiscono segreti tecnici o commerciali o eventuali ulteriori aspetti riservati e per le quali si richiede l'oscuramento della pubblicazione.

Si ricorda che secondo le disposizioni del Nuovo Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare tutti gli atti relativi alla procedura di aggiudicazione, ivi compresi i verbali redatti dalla commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte. Tali verbali potrebbero contenere stralci del contenuto dell'offerta tecnica di ciascun partecipante.

L'assenza della suddetta dichiarazione legittima la stazione appaltante a ritenere che nessun elemento dell'offerta tecnica sia coperto da segreto e, pertanto, non sarà effettuato alcun oscuramento dei dati.

## **C – OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica, dovrà riportare il prezzo unitario offerto per i servizi di cui all'oggetto come descritti nel presente documento e nel documento "Condizioni particolari di contratto" e non potrà comunque superare l'importo stimato di complessivi Euro 9.836,06 oltre IVA.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di ogni onere sostenuto dall'affidatario per la realizzazione dei servizi alle condizioni previste nel presente documento e nel documento "Condizioni particolari di contratto".

## **6. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, i fornitori invitati a partecipare al presente affidamento possono presentare offerta per sé o quali mandatarî di soggetti riuniti.

## **7. SUBAPPALTO**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto.

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale, fermo restando che qualora l'Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'Aggiudicatario concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- l'Aggiudicatario, ai fini dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Amministrazione, deve depositare presso l'Amministrazione stessa il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, unitamente alla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal disciplinare di gara (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.);
- l'Aggiudicatario deve allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.

Qualora l'Aggiudicatario ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione scritta dell'Amministrazione, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Aggiudicatario è obbligato a trasmettere all'Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a suo favore.

## 8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di affidamento verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.

L'Amministrazione procederà all'affidamento dei servizi attribuendo massimo punti 100 agli elementi di valutazione e relativa parametrizzazione di seguito precisati:

### OFFERTA TECNICA 75 punti

- 1) chiarezza, completezza e coerenza della proposta, con particolare riferimento al piano di attività, all'organizzazione e all'articolazione del percorso, agli obiettivi e ai risultati del prodotto (25 punti);
- 2) qualità, innovatività e trasferibilità delle risultanze, con specifico riferimento agli elementi e agli spunti migliorativi dei servizi interessati dal lavoro di indagine rispetto alle indicazioni fornite all'invito (25 punti);
- 3) trasparenza, validità ed efficacia del processo di individuazione del personale incaricato delle attività di progetto (25 punti).

L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'Impresa che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma del punteggio-parte economica e del punteggio-tecnica. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali e/o alternative. L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

### Offerta economica 25 punti

il punteggio relativo all'offerta economica verrà assegnato con la seguente formula:

$$PE_i = (\text{per}A_i \leq A_{\text{soglia}}) = PE_{\text{max}} * X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$PE_i = (\text{per}A_i > A_{\text{soglia}}) = PE_{\text{max}} * \{X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}}]\}$$

Dove:

PE<sub>max</sub> = punteggio economico massimo attribuibile

X = 0,90

A<sub>i</sub> = ribasso (base d'asta meno valore complessivo offerto) del concorrente "iesimo"

A<sub>max</sub> = ribasso (base d'asta meno valore complessivo offerto) del concorrente che ha formulato la migliore offerta (valore complessivo minore) tra quelle ricevute.

A<sub>soglia</sub> = media aritmetica dei ribassi dei concorrenti.

L'importo massimo della fornitura, che sarà impegnato per la fornitura in oggetto, è stimato in Euro 9.836,06 oltre IVA, per una durata contrattuale con decorrenza dalla data di stipula del contratto e scadenza al 31.12.2016, con possibilità di 30 giorni di proroga qualora restassero da ultimare alcuni adempimenti.

### **Avvertenze:**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta pervenuta, se valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga considerata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo massimo stabilito in Euro 9.836,06 IVA esclusa.

### **9. ESCLUSIONE DALLA GARA - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte non conformi alle prescrizioni previste dalla legge, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

Saranno escluse inoltre le offerte economiche in rialzo, parziali, indeterminate, condizionate.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale concernente la documentazione, anche in forma di autodichiarazione, prescritta nelle presenti Condizioni particolari di RDO per attestare il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs n. 50/2016.

L'Amministrazione assegna al concorrente, a pena di esclusione, un termine di tre giorni naturali e consecutivi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e si sia provveduto al contestuale pagamento della sanzione pecuniaria di € 9,83 (pari all'1 per mille).

La distinta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa contestualmente ai documenti regolarizzati. In caso di inutile decorso del termine indicato, il concorrente è escluso dalla gara.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Si precisa che il diritto a sanare l'offerta riguarda esclusivamente la produzione/regolarizzazione a comprova dei requisiti di partecipazione alla gara, non l'acquisizione dei requisiti stessi. I requisiti di partecipazione alla gara devono, a pena di esclusione, essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

## **10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E VALIDITÀ DELLE STESSE**

Le Ditte interessate a partecipare alla procedura in oggetto dovranno presentare la propria offerta ed i documenti richiesti, salvo proroghe della stazione appaltante, entro e non oltre il termine fissato dalla Stazione appaltante sulla piattaforma informatica di Intercent-ER.

L'offerta dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa.

## **11. STIPULA DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche rispetto al possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti, ai sensi della normativa vigente.

Ai fini della stipula del contratto, l'Amministrazione richiederà all'Impresa aggiudicataria l'assolvimento degli adempimenti propedeutici alla stipulazione del contratto e l'assolvimento del pagamento virtuale dell'imposta di bollo.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta inoltre a comunicare il c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, ai sensi dell'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", comma 7, della legge n. 136/2010. Nel caso di mancato riscontro alla richiesta nel termine di giorni 10 dalla stessa, l'Amministrazione potrà procedere con l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto sarà stipulato a mezzo scrittura privata, sulla base delle clausole contenute nel presente documento, nel documento "Capitolato tecnico", nel documento "Condizioni particolari di contratto" e nel rispetto del termine di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016.

## **12. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dall'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e le ditte partecipanti saranno eseguiti con mezzi di comunicazione elettronica e avverranno tramite l'apposita area dedicata prevista dal Sistema Intercent-ER, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, nonché quelle inerenti la regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ai fini dell'applicazione del soccorso istruttorio.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in merito ad eventuali malfunzionamenti della Piattaforma Intercent-ER.

## **13. ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA**

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016.

Il diritto di accesso è differito sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte relativamente a:

- l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse in relazione al contratto da affidare;
- l'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta;
- l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta.

Relativamente alle offerte presentate, il diritto di accesso è differito fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

L'accesso agli atti del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è, infine, differito sino all'aggiudicazione definitiva.

Gli atti sopra indicati, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

L'inosservanza degli obblighi di segretezza sopra enunciati comporta l'applicazione dell'art. 326 c. p.

Fermi i divieti e i differimenti appena citati, si applicano i termini di cui all'articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti saranno trattati dall'Amministrazione unicamente per finalità connesse alla procedura di affidamento della fornitura e alla eventuale stipulazione e gestione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

## **14. ALTRE INFORMAZIONI**

### **Dati identificativi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'amministrazione aggiudicatrice è l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Servizio Diritti dei Cittadini, sita in Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - PEC: aldiritti@postacert.regione.emilia-romagna.it.

### **Responsabile unico del procedimento (RUP) e Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)**

Per la presente procedura il Responsabile unico del procedimento e, fatta salva la possibilità di successiva delega, Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dirigente Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini, competente per la materia oggetto del contratto.

### **Allegati:**

- Informativa Privacy

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003**  
**ai fini dell'affidamento di contratti per la fornitura di beni e servizi**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali acquisiti nello svolgimento di funzioni istituzionali.

Il trattamento dei dati personali da parte della Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso dei soggetti interessati.

Secondo la normativa recata del Codice, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.

### **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dai soggetti interessati al momento della partecipazione a gare o presentazione di offerta o affidamento di contratti per la fornitura di beni e servizi.

### **3. Finalità del trattamento**

I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità, in ottemperanza alle disposizioni vigenti: partecipazione ed ammissione alla gara, adempimenti relativi all'affidamento, stipulazione ed esecuzione del contratto.

### **4. Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

### **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto richiesto dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici, in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3.

### **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche nonché ad altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara, secondo le norme vigenti; i dati potranno altresì essere conosciuti dai dipendenti dell'Assemblea legislativa individuati quali incaricati del trattamento nonché da

altri soggetti, anche esterni, coinvolti nello specifico procedimento di acquisizione di beni o servizi in qualità di componenti della Commissione di gara.

Esclusivamente per le finalità previste al punto 3, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

## **7. Diritti dell'Interessato**

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del Codice che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

## **8. Titolare e Responsabile del trattamento**

Il Titolare del trattamento di cui alla presente informativa è l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede in Viale Aldo Moro 50 - 40127 Bologna.

Il Responsabile del trattamento è la Dirigente Responsabile del Servizio Diritti dei cittadini, Dott.ssa Patrizia Comi. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice, comma 1 e comma 2, possono essere formulate anche oralmente.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

### **REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA DI APPROFONDIMENTO QUALITATIVO-QUANTITATIVO SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE**

AFFIDAMENTO CON RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER

**CIG N. Z231AC4696**

#### **1. DEFINIZIONE DELLE PARTI**

**Amministrazione appaltante** (nel prosieguo Amministrazione): ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, Codice fiscale n. 80062590379, rappresentata dalla dirigente Dott.ssa Patrizia Comi, in qualità di Responsabile della struttura competente per la materia oggetto del contratto "Servizio Diritti dei cittadini", autorizzato ad impegnare l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con determina dirigenziale n. ... del ....

**Fornitore** (nel prosieguo anche Impresa): uno dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lettera p) del D.lgs. n. 50/2016 abilitato quale operatore economico per il Mercato Elettronico, invitato a partecipare alla RDO Intercent-ER n. ...;

#### **2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

Costituisce oggetto del contratto la realizzazione di una ricerca di approfondimento quantitativo-qualitativo sulle attività svolte nel periodo di mandato dall'Ufficio del Garante, con particolare riferimento a visite ispettive, colloqui individuali e collettivi, segnalazioni ricevute e promosse, verifiche sull'applicazione delle circolari nazionali e regionali, richieste di informazioni e rapporti di collaborazione.

Il metodo da adottare deve consistere in una analisi dei dati disponibili nei sistemi informativi dell'Ufficio, mediante ricorso a metodiche di ricerca sociale quantitativa e/o qualitative.

Il risultato finale dovrà consistere nella restituzione di una riflessione scientifica empiricamente fondata sui profili qualificanti delle esperienze realizzate e sui miglioramenti attuabili, sul piano della disciplina regolativa e della strategia operativa dell'Ufficio del Garante, nella prospettiva della trasferibilità di tali

risultanze all'interno delle dinamiche del sistema nazionale e territoriale delle figure di garanzia e degli altri attori istituzionali e sociali.

### **3. AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA**

L'ammontare complessivo presunto, impegnato dall'Amministrazione per la fornitura di cui all'art. 1, è fissato in euro \_\_\_\_\_ oltre IVA.

Il contratto decorre dalla data di stipula fino al 31.12.2016, con possibilità di proroga di ulteriori 30 giorni nel caso rimanessero alcune attività da completare.

### **4. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'ENTE AGGIUDICATARIO**

Sono a carico dell'Ente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Impresa si obbliga:

- ad eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni tecniche, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini contenuti nel presente contratto e nell'allegato capitolato tecnico;
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
- all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza, nonché ad ottemperare agli obblighi derivanti da contratti od accordi collettivi di lavoro applicabili, comprese le condizioni normative e retributive;
- all'osservanza, all'interno della propria Impresa, delle norme vigenti in materia di sicurezza, tutela della salute dei lavoratori e prevenzione infortuni.

L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale modificazione nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore), la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nell'esecuzione del contratto l'impresa è responsabile per eventuali danni subiti dall'Amministrazione o da terzi, per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Ente garantisce e solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'Impresa per l'esecuzione dell'oggetto del contratto.

## **5. MODALITÀ DI FATTURAZIONE – PAGAMENTI**

L'Amministrazione procederà alla liquidazione della spesa, a fronte di regolari fatture elettroniche, con le seguenti scadenze:

- entro il 31 ottobre 2016, previa presentazione di un report di avanzamento dei lavori;
- entro il 31 dicembre 2016, previa presentazione della Relazione finale, con possibilità per l'Amministrazione di accordare una proroga di giorni 30.

e previa verifica di regolare esecuzione della fornitura e del rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e regolarità contributiva.

Le fatture elettroniche dovranno:

- riportare la seguente intestazione: "Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n. 50 - 40127 Bologna" - Codice Fiscale 80062590379;
- essere inviate tramite il Sistema di interscambio della fatturazione elettronica a: Ufficio Fatturazione Elettronica Assemblea legislativa - Codice Univoco Ufficio: 1RIBC5;
- riportare i riferimenti all'ordinativo contabile trasmessi dall'Amministrazione, l'importo complessivo in Euro della spesa da liquidare per il periodo di riferimento.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- il codice unico di progetto (CUP), ove previsto.

Questa Amministrazione non potrà pertanto procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG e CUP ove previsto.

Nel caso di aggiudicazione ad un RTI con fatturazione pro quota, come risultante dall'atto di costituzione, ciascuna impresa dovrà indicare nelle rispettive fatture i suddetti dati per la quota di attività svolta.

Nel caso di aggiudicazione ad un RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria, come risultante dall'atto di costituzione, la stessa dovrà riportare nelle fatture, oltre ai dati sopra indicati, l'importo che verrà liquidato alle mandanti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, sull'imponibile complessivo di ciascuna fattura dovrà essere operata ed esposta nella fattura stessa una ritenuta dello 0,50 per cento. Le somme trattenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle fatture verrà effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (split payment) e che prevede per gli enti pubblici, a decorrere dal 1. gennaio 2015, l'obbligo di versare l'IVA direttamente all'Erario.

Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione sospenderanno il termine di pagamento.

## **6. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni.

La documentazione relativa al conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso è acquisita agli atti dell'Assemblea legislativa.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Assemblea legislativa ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso di aggiudicazione ad un RTI con fatturazione pro quota, come riportato nell'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa componente il RTI dovrà comunicare il conto corrente dedicato.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente documento, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 il mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

## **7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto divieto di cedere il contratto, a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria può cedere i crediti derivanti dal contratto alla condizione che le cessioni siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e siano notificate all'Amministrazione. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Impresa aggiudicataria, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Aggiudicatario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo il contratto si intende risolto di diritto.

## **8. SUBAPPALTO**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto.

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale, fermo restando che qualora l'Impresa aggiudicataria non si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

-L'Impresa aggiudicataria concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;

- l'Impresa aggiudicataria, ai fini dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Amministrazione, deve depositare presso l'Amministrazione stessa il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, unitamente alla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal disciplinare di gara (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.);

- L'Aggiudicatario deve allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.

Qualora l'Impresa aggiudicataria ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione scritta dell'Amministrazione, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a trasmettere all'Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a suo favore.

## **9. CLAUSOLE ANTICORRUZIONE**

### **Codice di comportamento**

L'Impresa aggiudicataria si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, consultabile al seguente link:

<http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione>

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo esperimento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

### **Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni**

L'Impresa aggiudicataria con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

L'Aggiudicatario attesta inoltre di essere edotto delle sanzioni previste dal medesimo comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 in caso di violazione del divieto di pantouflage di cui al punto precedente: nullità dei contratti e degli incarichi e divieto in capo ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **10. PROPRIETA' DEI PRODOTTI**

Il materiale fornito dall'Impresa aggiudicataria sarà di esclusiva proprietà dell'Assemblea legislativa che potrà utilizzarlo nel modo che riterrà opportuno senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dell'Impresa aggiudicataria. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi, brevetti, diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale.

## **11. PENALITÀ**

Il servizio Diritti dei cittadini dell'Assemblea ha il compito di monitorare e vigilare sul corretto andamento della fornitura e di interagire con l'ente aggiudicatario al fine di prevenire e/o individuare in modo cooperativo le soluzioni agli eventuali disservizi che dovessero verificarsi.

Nel caso situazioni di disservizio dovessero prolungarsi o ripetersi per responsabilità imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione contesterà per iscritto il disservizio indicando altresì un termine perentorio entro il quale quest'ultima dovrà provvedere alla soluzione del problema e/o al reintegro del danno cagionato e comunque al ripristino del regolare e corretto andamento della fornitura. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a rispondere per iscritto alla contestazione entro 7 giorni consecutivi e naturali.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito ovvero, se insufficiente, sulla cauzione definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto insorgere l'obbligo di pagamento della penale.

## **12. GARANZIE DEFINITIVE**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, l'Impresa aggiudicataria al momento della sottoscrizione del contratto presenta una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, ai

sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, mediante \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, per un importo garantito di Euro \_\_\_\_\_.

La garanzia prestata, opera a far data dalla stipula del contratto ed avrà efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata la piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per altre inadempienze, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Trova applicazione il beneficio della riduzione del 50% della cauzione previsto dall'articolo 93, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 in favore delle imprese dotate di Certificazione di Qualità.

Trova, altresì, applicazione il comma 11 del citato art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 a norma del quale "è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità.

### **13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, l'Amministrazione ha facoltà di considerare il contratto risolto di diritto in caso di ritardi per negligenza dell'Impresa aggiudicataria che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato, dal RUP o dal DEC, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), per porre fine all'inadempimento. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto.

La stazione appaltante può risolvere il contratto all'avverarsi di una o più delle condizioni elencate dall'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

Il contratto può essere altresì risolto a seguito della procedura contemplata al comma 3 dell'art. 108 del nuovo Codice dei contratti pubblici, a seguito di formale contestazione dell'addebito e dopo aver valutato negativamente le eventuali controdeduzioni presentate nel termine di 15 giorni dalla contestazione stessa.

L'Amministrazione ha diritto di procedere nei confronti dell'Impresa aggiudicataria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno nonché in ogni altra eventuale azione risarcitoria a tutela dei propri interessi.

In tutti i casi di risoluzione, l'Impresa aggiudicataria ha diritto unicamente alla restituzione dei beni difformi consegnati.

## **14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'Impresa aggiudicataria di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, da effettuarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti d'ordine generale richiesti per partecipare alla procedura;
- qualora uno o più beni o servizi o le caratteristiche tecniche degli stessi non fossero conformi ai requisiti richiesti in sede di procedura;
- in caso di cessione del contratto o del credito;
- in caso di cessione in subappalto con inosservanza di quanto prescritto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
- in caso di frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- qualora l'ammontare delle penali applicate raggiunga un importo pari al 10% del valore del contratto;
- nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e per mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali;
- qualora il DURC, rilasciato dallo Sportello unico previdenziale relativo all'Aggiudicatario, sia negativo per due volte consecutive.

## **15. RECESSO**

L'Amministrazione ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Impresa con lettera trasmessa con posta elettronica certificata (PEC). Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Impresa aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico dell'impresa aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa

per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending Review – 2 o riduzione spesa a servizi invariati) e successive modifiche.

## **16. SPESE CONTRATTUALI**

Tutti gli oneri fiscali e tributari relativi alla stipulazione del contratto restano a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, con applicazione dell'imposta in misura fissa trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, ai sensi degli artt. 5, commi 1 e 2, e art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

## **17. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Le parti concordano, per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e risoluzione del presente contratto, di avvalersi in via prioritaria di un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

## **18. ACCESSO AGLI ATTI – RISERVATEZZA**

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti saranno trattati dall'Amministrazione unicamente per finalità connesse alla procedura di affidamento della fornitura e alla eventuale stipulazione e gestione del contratto.

L'accesso agli atti può essere esercitato con le modalità, condizioni e limiti stabiliti all'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dei suddetti obblighi di riservatezza.

## **19. NORME REGOLATRICI**

Il contratto è regolato, per quanto non espressamente stabilito nel presente documento:

- a) dalle condizioni particolari di RDO;
- b) dal Capitolato tecnico;
- c) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- d) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che approva il nuovo Codice dei contratti e dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- e) dalle disposizioni recate dalla Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28;
- f) dal vigente Regolamento interno dell'Assemblea legislativa per l'amministrazione e contabilità;
- g) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- h) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Patrizia Comi, Responsabile del SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67/2014, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/560

IN FEDE

Patrizia Comi